



# ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/96414

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: [peis00400q@istruzione.it](mailto:peis00400q@istruzione.it) - PEC: [peis00400q@pec.istruzione.it](mailto:peis00400q@pec.istruzione.it)

Sito WEB: [www.omnicomprensivocsangelo.edu.it](http://www.omnicomprensivocsangelo.edu.it)

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - CITTA' SANT'ANGELO

Prot. 0008002 del 04/05/2024

VII (Uscita)

A tutto il personale Docente e ATA  
All'Albo on line  
Alla Commissione Elettorale

**Oggetto: Decreto di costituzione del seggio elettorale per le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione del 07/05/2024 e liste candidati**

## Il Dirigente Scolastico

VISTA l'O.M. n. 234 del 05 dicembre 2023 recante "Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indicazione delle elezioni".

VISTO l'art. 4 che fissa per il 7 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2022 del 09/02/2024 "Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) – Decreto di Nomina Commissione Elettorale";

VISTO il verbale di insediamento della commissione elettorale per le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione redatto il 12/02/2024 prot. n. 2178

## DECRETA


La premessa è parte integrante del presente decreto.

La costituzione dell'unico seggio elettorale, presso la sede centrale dell'Istituto Omnicomprensivo Città Sant'Angelo, così composto:

- DS Lorella Romano, componente di diritto;
- Docente Francesco Paci (Presidente);
- Componenti: Simona Natale (ATA Assist. Amm.vo) – Antonio Pelusi (ATA Coll. Scolastico)

Si riporta in allegato un breve memorandum;

link al sito del ministero <https://www.miur.gov.it/web/guest/elezione-e-componenti> con le liste definitive dei candidati.



## MEMORANDUM

Il 7 Maggio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, si svolgeranno le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (di norma viene costituito un unico seggio elettorale in ciascuna istituzione scolastica sede di **SEGGIO n°1 – aula 2H Scuola Secondaria di Secondo Grado- Liceo "B.Spaventa", Largo Mazzini 1 Città Sant'Angelo (PE)**).

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale).

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

- a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) sulle direttive del Ministro dell'istruzione, di seguito denominato "Ministro", in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il CSPI dura in carica 5 anni, ed è composto da 36 membri di cui 18 elettivi:

- **12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo** delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni:
  - 1 rappresentante per la scuola dell'infanzia;
  - 4 rappresentanti per la scuola primaria;
  - 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado;
  - 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- **1 rappresentante del personale A.T.A.** di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- **3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A.**, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
- **15 rappresentanti, nominati dal Ministro**, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
- **3 rappresentanti delle scuole paritarie**, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

- Gli insegnanti supplenti, aventi contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni hanno diritto di voto.

**Sono escluse dal diritto di elettorato attivo e passivo le c.d. supplenze brevi.**

- L'apertura del seggio deve essere garantita dalle ore 8:00 alle ore 17:00, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni hanno inizio le operazioni di scrutinio e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
- Ha diritto di voto il personale assente nel giorno delle elezioni. Ha diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per qualsiasi legittimo motivo (a titolo di esempio: malattia, maternità, infortunio, permessi personali e assenze connesse alla partecipazione a convegni autorizzati dalla scuola ecc...), anche in aspettativa.
- Il personale docente nominato entro il giorno antecedente alle votazioni ha diritto di voto solo se ha un contratto di lavoro a tempo determinato fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
- Vota sia il docente titolare sia il suo supplente, purché la supplenza abbia termine almeno fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
- Le elezioni del personale docente avvengono separatamente per i diversi gradi di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado).

**Si possono votare soltanto i candidati corrispondenti al proprio ordine di scuola;** quindi, chi lavora nell'infanzia potrà votare il candidato della scuola dell'infanzia **(si può indicare 1 preferenza inserendo cognome e nome)**, chi lavora nella primaria potrà votare solo i candidati della **primaria (si può indicare max 4 preferenze inserendo cognome e nome)**, chi nella secondaria di primo grado potrà votare solo i candidati del **primo grado (si può indicare max 4 preferenze inserendo cognome e nome)**, chi nella secondaria di secondo grado potrà votare solo i candidati del **secondo grado (si può indicare max 3 preferenze inserendo cognome e nome)**.

Il personale **ATA** potrà votare dando **1 sola preferenza** inserendo cognome e nome.

- Oltre a 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e ATA (rispettivamente. Uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Val d'Aosta) - (Art.2 O.M. 234/2023).
- Diverse saranno le liste in corsa e i risultati della competizione elettorale si avranno naturalmente dopo le elezioni e la raccolta dati a livello nazionale.
- L'Ordinanza prevede che l'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
- Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo) – (Art.2, 6, 8 O.M. 234/2023).